



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Chiati

Al

Comune di Pescara
Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica
Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello
Sviluppo
protocollo@pec.comune.pescara.it

E pc

Alla Regione Abruzzo
DPC - Dipartimento Territorio – Ambiente
PEC: dpc@pec.regione.abruzzo.it

- Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
- Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
dpc025@pec.regione.abruzzo.it
- Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
dpc032@pec.regione.abruzzo.it
- Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara
dpc026@pec.regione.abruzzo.it
- Servizio Gestione e Qualità delle Acque
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Alla Regione Abruzzo
DPD - Dipartimento Agricoltura
PEC: dpd@pec.regione.abruzzo.it

- Servizio Foreste e parchi – Ufficio Usi Civici e Tratturi dpd021@pec.regione.abruzzo.it

Alla Regione Abruzzo
DPE - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti,
PEC: dpe@pec.regione.abruzzo.it

- Servizio Genio Civile Pescara
dpe015@pec.regione.abruzzo.it
- Servizio infrastrutture
dpe018@pec.regione.abruzzo.it

All' Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli Ufficio delle
Dogane di Pescara
dogane.pescara@pec.adm.gov.it

All' Agenzia del Demanio
Direzione Territoriale Abruzzo e Molise
Dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it

Alla Provincia di Pescara
Settore I - Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici,
Viabilità, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Genio Civile
PEC : pianificazione@pec.provincia.pescara.it
PEC : provincia.pescara@legalmail.it

All' ARTA Abruzzo
Sede Centrale Gruppo di Lavoro VAS
PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Alla DIREZIONE ASL PESCARA - Dipartimento di
Prevenzione Ufficio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
PEC: aslpescara@postecert.it



Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI)
PEC: DITEI@pec.minambiente.it

Al MiBAC - Segretariato Regionale dell'Abruzzo PEC: mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it

All'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale
PEC: protocollo@pec.autoritadistrettoac.it

Alla Direzione Marittima di Pescara PEC:
dm.pescara@pec.mit.gov.it

Alla Guardia di Finanza – Stazione Navale di Pescara PEC:
aq022000p@pec.gdf.it

Al Gruppo Carabinieri Forestali Viale Riviera Nord, 301 - Pescara
PEC: fpe42599@pec.carabinieri.it

All'ENAV Spa
Area operativa – Prog. e spazi aerei – settore ostacoli Via Salaria 716 00138 ROMA
PEC: protocollo generale@pec.enav.it

Alla ENAC Spa
Direzione Centrale Attività Aeronautiche
Direzione Operazioni - Centro
Via Gaeta 3 00185 ROMA
PEC: protocollo@pec.enac.gov.it

Alla Prefettura di Pescara Ufficio di Gabinetto
PEC: protocollo.prefpe@pec.interno.it

Alla Società proponente
F.lli De Cecco di Filippo - Fara San Martino S.p.A.
PEC: dececco@pec.dececco.it

Alla Città di Pescara

- Autorità Procedente e Proponente per il Comune di Pescara: Settore Pianificazione del Territorio e demanio
- Settore Lavori Pubblici
- Settore Mobilità, Edilizia Scolastica e Verde
- Settore Sviluppo Economico e condoni
- Settore Provveditorato e Patrimonio

protocollo@pec.comune.pescara.it

Risp. Prot. 6810 *del* 04/08/2022
Class 34.43.04/132.4.1/2020
Ref. Vs. 139248 *del* 04/08/2022
Allegati CLICCA QUI

Oggetto: Pescara (PE), PROPOSTA DI PIANIFICAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO DI INTERVENTO CON APPROVAZIONE DI COMPARTO UNITARIO INTERNO, TRAMITE PIANO DI LOTTIZZAZIONE PRIVATO IN ZONA PORTUALE E AREE FLUVIALI SOTTOZONA URB. B7 - Procedura ex art.12 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. e ii. di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica.
Proponente: F.lli De Cecco di Filippo Fara San Martino S.p.A.
Autorità Procedente: Comune di Pescara – Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio
Indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis della L.241/90
Parere di Competenza [A/P 6810/22]



In riferimento alla Seduta della Conferenza di Servizi Decisoria convocata ai sensi dell'art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge medesima per l'acquisizione dei pareri di competenza per l'istanza di cui all'oggetto, convocata da codesto Ente, con prot. n. 139248 del 04/08/2022, ed acquisita agli atti di questa Soprintendenza in pari data al prot. n. 6810, si ritiene di dover effettuare alcune considerazioni preliminari.

Premesso che, l'intervento proposto è sito all'interno di una zona urbanizzata ubicata nel Comune di Pescara e si affaccia sulla strada comunale Via Papa Giovanni XXIII, tra lo stabile della Guardia di Finanza e la struttura sanitaria "Fondazione Papa Paolo VI", e come si evince dall'analisi della documentazione trasmessa, l'area in esame è individuata catastalmente al N.C.E.U. come di seguito riportato:

- foglio 27 - p.lle n. 2607, 2148 e 1713 di proprietà del Comune e Demanio Marittimo, più una porzione di strada (prolungamento asse Via Vespucci);
- foglio 27 - p.lla n. 706 di proprietà della ditta F.Ili De Cecco di circa 4.964 mq.

Rilevato che per tale ambito di intervento, avente una superficie totale complessiva di circa 10.757 mq, la Ditta proponente richiede l'approvazione di un Piano di Lottizzazione in deroga allo strumento urbanistico vigente, per i seguenti due motivi:

- 1) **esclusione della redazione di un Masterplan Complessivo su tutte le aree portuali;**
- 2) **deroga all'altezza massima fissata dalle N.T.A. del Piano Regolatore Generale da m 12,30 a m 30;**

rimanendo inalterati tutti gli altri parametri definiti dalla scheda normata dalle attuali N.T.A. in particolare per volumetria e destinazione d'uso e percentuale di cessione.

Considerato che dalla lettura della relazione tecnica e dello Studio Preliminare di verifica di Assoggettabilità a V.A.S., allegati alla proposta, sono rilevabili le caratteristiche intrinseche che di seguito si riportano:

- L'intervento proposto dalla ditta F.Ili De Cecco di Filippo Fara San Martino S.p.A è parte della proposta di pianificazione complessiva di un comparto unitario interno, e si sviluppa come Piano di Lottizzazione Privato in zona portuale ed aree fluviali sottozona urbanistica B7. L'ispirazione del PP2, che ridisegnava l'area waterfront fra le due golene, Nord e Sud, fino al centro Paolo Sesto e compresa la porzione di via Andrea Doria in penetrazione verso il mare, con spazi verdi a uso pubblico, anche articolati in percorsi dunali, pensati come elemento di connessione fra il paesaggio urbano e la spiaggia, e uno sviluppo verticale a vocazione prevalentemente turistico-ricettiva, viene richiamata nel progetto di dettaglio, in una molteplicità di citazioni.
- Il progetto prevede la realizzazione di Opere di Urbanizzazione unitarie che configurano l'intero ambito d'intervento in una nuova centralità identitaria del lungomare sud, con un prevalente spazio a verde pubblico che nella sua Bio-morfologia (duna artificiale) ricostruisce idealmente il legame ancestrale che i territori originari avevano con il mare.
- La parte centrale caratterizzata dalla geometria ellittica, viene arricchita da un podio circolare (localizzato su uno dei due fuochi geometrici dell'ellisse) su cui verrà installata un'opera d'arte di caratura internazionale che costituirà un elemento focale dall'asse viario di Viale Vespucci ed identitario dell'intero quartiere.
- L'edificio turistico - ricettivo verrà posizionato ai margini del lato destro (guardando dalla riviera) per lasciare la massima visibilità dallo spazio pubblico verso il litorale e sarà mediato da piantumazione ed aree a prato, più una serie di pedane permeabili in deck composito, per dotare di spazi praticabili ad uso di piccole manifestazioni di intrattenimento, spazi di sosta attrezzati e zone prendisole prospicienti il rilevato (H max 1,50) della duna artificiale.
- Nell'area Fondiaria sarà edificato un fabbricato Turistico – ricettivo a sviluppo verticale, posizionato nella parte verso SUD, con il fronte dell'edificio in allineamento alla esistente Fondazione Papa Paolo VI, ed avente piano terra posto in rilevato a quota +1.00 mt (coerentemente alle norme di attuazione del PSDA). Detto fabbricato avrà un'altezza massima di mt. 30 (9 livelli fuori terra incluso il metro obbligatorio per norma) e con una Superficie Utile massima di 3326 mq < ai 3337,6 mq consentiti. I necessari parcheggi pertinenziali (1|10Vol) esterni verranno reperiti sia sull'area privata scoperta su pavimentazione drenante, che coperti sotto il porticato derivato dalla terrazza sovrastante.

Considerato che la rigenerazione urbana e la qualità del decoro urbano passano anche attraverso la riqualificazione di aree private, mediante lo sviluppo di servizi turistici e culturali, nonchè di interventi per la mobilità sostenibile che permettono la facile accessibilità e connessione dell'intera città. Nel caso del progetto in esame l'obiettivo dichiarato del privato è quello di costruire un edificio Turistico – Ricettivo *"high standing per materiali e forme, sviluppato in altezza ma che offre, alla vista del passante, la meraviglia di un "vuoto" al piano strada, conseguito dall'effetto scenico dell'acquario/vasca*



d'acqua", nonchè di rigenerare l'ambito d'intervento mediante la creazione di aree verdi, di paesaggi naturali, di specchi d'acqua e di elementi di connessione alla spiaggia, con fontana artistica e percorso dunale;

- considerato che relativamente alla Vincolistica, nello STUDIO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS si rileva che sull'area oggetto di intervento risultano apposti i seguenti vincoli:

- ricade in tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera a) del D.lgs. 42/2004;
- ricade in zona D - *Trasformazione a regime ordinario* del Piano Paesistico Regionale PRP;
- ricade in un'area in zona P2 a pericolosità media secondo il P.S.D.A.;
- ricade in area in zona a destinazione B7 trasformazione integrale e in area F1 verde pubblico/parco pubblico del PRG vigente.

In linea generale, per quanto riguarda il primo punto, si osserva che la presente proposta permetterebbe l'attuazione del lotto in esame, svincolandola dalla redazione del Masterplan complessivo dell'area portuale; tuttavia se è concreto il rischio, con tale operazione, di allontanarsi dalla visione strategica generale che invece un piano unitario consente, dall'altra è pur vero che l'area in esame essendo al di fuori della zona portuale dell'area golenale sud, individuata dai due moli, e separata da questa anche da una consistente area destinata a verde pubblico, si pone più come completamento del lungomare Cristoforo Colombo che come parte integrante del porto.

Per quanto, invece, riguarda il secondo aspetto, la deroga all'altezza massima fissata dalle N.T.A. del Piano Regolatore Generale da m 12,30 a m 30, punto nodale della compatibilità dell'intervento rispetto, soprattutto, alle componenti paesaggistiche e vedutistiche è da sottolineare che l'intera fascia costiera costituisce un'area di speciale tutela. Tutela che deve essere esercitata, nel rispetto delle norme vigenti, in maniera sempre più stringente proprio in quegli ambiti in cui il bene "paesaggistico" soffre già di pesanti alterazioni delle condizioni iniziali. La valutazione paesaggistica degli interventi, infatti, consiste in via preliminare sulla possibilità di questi di inserirsi in maniera armonica nel contesto di riferimento".

Orbene, come giustamente osserva l'ARTA nel parere di competenza relativo a questo stesso procedimento (acquisito agli atti di questa Soprintendenza con prot. n. 7407 del 05/09/2022)), "*al fine di non alterare eccessivamente la percezione di chi guarda, le edificazioni dovrebbero avere un'altezza progressiva man mano che ci si allontana dalla linea di costa verso l'interno, creando un gradiente dell'edificato. In questa ottica, la prima linea di costruito dovrebbe essere ad uno o massimo due piani fuori terra, per aumentare gradualmente nella parte retrostante. L'altezza massima consentita per la zona B7 appare già tale da poter limitare l'applicazione del citato gradiente (consentendo oltre tre piani fuori terra) mentre la richiesta di portare l'altezza consentita fino a 30 metri costituisce un impatto aggiuntivo significativo già solo considerando il singolo intervento edilizio e costituisce un elemento di contrasto con quanto dichiarato in merito alla conservazione della visione estetica e delle funzioni del piano unitario PP2"*.

Tale considerazione è generalmente applicabile in contesti in cui il waterfront si mostra compatto e privo di varchi visuali verso elementi paesaggistici di scala territoriale. Nondimeno, nel caso in esame, la proposta di derogare l'altezza massima fino a 30 m, per realizzare un edificio turistico-ricettivo, se certamente costituirebbe un elemento di rottura rispetto all'attuale configurazione urbana, dall'altra potrebbe anche divenire, se correttamente realizzato, **liberando da edificazioni un consistente tratto di costa e recuperando la visione del mare da uno dei principali assi storici della città**, un nuovo elemento attrattivo dello sky-line della città di Pescara.

Il progetto, infatti, prevede come idea portante, il prolungamento pedonale dell'asse diagonale di Viale Amerigo Vespucci; uno dei Viali fondanti di questa parte della città, in quanto realizzato su uno dei tracciati più antichi di Pescara che conduceva dall'antica piazzaforte verso gli insediamenti costieri a sud di Pescara, quali Francavilla e Ortona. Tale asse, tuttavia, nella presente proposta progettuale non trova il suo ideale compimento nell'apertura delle visuali verso il mare, impedita dalle strutture degli attuali stabilimenti balneari presenti sul demanio marittimo. Il progetto accenna a tale possibilità, con il proseguimento del camminamento sull'arenile che, come osservato dall'Agenzia del Demanio, nel suo parere di competenza, "*occupa suolo demaniale marittimo, apparentemente in sovrapposizione e quindi interferente con le esistenti concessioni balneari"*.

Dunque la presenza di tali strutture in area demaniale, **inficia uno dei principali punti forza del piano, ossia il "restauro" paesaggistico dell'area attraverso il recupero delle visuali verso il mare da uno dei principali assi storici della città**; al fine dunque di attuare pienamente uno dei due elementi irrinunciabili dell'idea guida della variante al Piano di Lottizzazione in esame, appare necessario il coinvolgimento degli Enti competenti, al fine di poter delocalizzare o spostare in parte gli esistenti stabilimenti e modificare le relative concessioni balneari. Nel progetto presentato a corredo della proposta di variante urbanistica, infatti, lo spazio ellittico (spray park), pensato come nuovo luogo aggregativo e volano della riqualificazione urbana dell'intero quartiere, appare completamente separata dall'arenile, sia fisicamente, sia otticamente, avendo come unica connessione con l'elemento naturale marino i percorsi che attraversano l'area, posta in

adiacenza al confine sud, dove è prevista la zona di recupero ambientale/paesaggistico tramite la ricostruzione dell'habitat dunale.

In merito a quest'ultima componente della proposta progettuale, il Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo, nel suo parere di competenza relativo a questo stesso procedimento osserva che *“la ditta cita la realizzazione di spazi verdi e percorsi dunali che creano un corridoio ecologico di annessione fra l'ambiente della Riserva Dannunziana e il paesaggio portuale intercettato nell'attuale rivegetazione della vasca di colmata. Anche in questo caso la descrizione che viene fornita del corridoio ecologico sembra sostanzarsi più in una valutazione estetica che di contenuti ambientali. A parere dello scrivente Ufficio la soluzione proposta difficilmente trova giustificazione nella definizione di corridoio ecologico che, invece, dovrebbe essere inteso come elemento (area/passaggio) che colleghi tra loro le popolazioni biologiche separate da barriere prodotte dalle attività umane come strade, case, ecc...”*. Si concorda con il giudizio di detto Servizio regionale, il quanto la proposta di ricostruzione di percorsi dunali, pensati come elemento di connessione fra il paesaggio urbano e la spiaggia non può definirsi *“corridoio ecologico”* in senso ambientale, in quanto per la sua posizione all'interno del contesto urbano non collega popolazioni biologiche separate da barriere antropiche. Anche in questo caso la proposta progettuale deve essere inquadrata più correttamente in senso paesaggistico, ossia di *“restauro”* del paesaggio marino alterato dalle attività antropiche attraverso la ricostruzione di un brano di vegetazione psammofila. Tuttavia, ancora una volta, l'intenzione progettuale è inficiata dalla presenza delle strutture balneari esistenti, sulle aree demaniali, che lasciano un unico varco solo nella zona più a sud del lotto, ma che tuttavia sarà per la maggior parte nascosto alla vista dalla struttura turistico-ricettiva prevista. Tale fatto è accentuato ancora di più dalla necessità di mantenere una viabilità carrabile (asfaltata) per raggiungere tali stabilimenti, viabilità che rappresenta un ulteriore elemento di separazione tra le previste aree pubbliche e l'arenile.

L'approccio utilizzato nella Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale strategica del Piano di lottizzazione in esame, anche per la natura della procedura ad istanza di parte, si limita a descrivere la proposta di variante senza approfondire in che modo tale piano possa integrarsi, da un punto di vista **funzionale, paesaggistico e ambientale**, con le aree circostanti e come si relazioni agli altri interventi in corso di progettazione come ad esempio quello per il *“Collegamento dell'Asse attrezzato di Pescara al Porto e adeguamento dello svincolo SS.714 – Pescara Sud”* che arriva ad interessare la rotatoria di accesso all'area in esame. La proposta progettuale, infatti, proprio per questa carenza di visione generale, pur contenendo in nuce idee apprezzabili per la riqualificazione paesaggistica delle aree in esame, non è portata a compimento a causa di un mancato raccordo della pianificazione con le aree circostanti

La richiesta di deroga alle altezze massime fissata dalle attuali N.T.A. del Piano Regolatore Generale, appare pertanto ammissibile unicamente attraverso specifiche condizioni, che mirino al *“restauro”* paesaggistico dell'area in esame e una valutazione più approfondita in merito all'impatto visivo che la realizzazione dell'attività ricettiva comporterebbe, al fine anche di verificare l'aumento dell'altezza massima prevista. Tale parametro dovrà in particolare essere ricavato, non da meri calcoli urbanistici, ma rapportato all'effettiva compatibilità con il contesto paesaggistico di riferimento.

Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, in considerazione dei valori paesaggisti presenti nel territorio interessato, questa Soprintendenza ritiene che la **“PROPOSTA DI PIANIFICAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO DI INTERVENTO CON APPROVAZIONE DI COMPARTO UNITARIO INTERNO, TRAMITE PIANO DI LOTTIZZAZIONE PRIVATO IN ZONA PORTUALE E AREE FLUVIALI SOTTOZONA URB. B7” pur non presentando insuperabili motivi ostativi, sia da assoggettare ad ulteriori approfondimenti da valutare nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto variante significativa di un rilevante parametro urbanistico in grado di modificare la percezione dell'intera zona e capace di innescare sviluppi urbanistici simili.**

A tal fine si ritiene necessario, come già sottolineato dal Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo, *“approfondire gli aspetti correlati al “Waterfront” che riveste il delicato ruolo di definire l'impronta della città sul mare”*, anche in relazione ai diversi interventi in corso di progettazione che andranno a modificare significativamente la città di Pescara *“nel delicato confine tra terra e mare alla foce del fiume Pescara”* e le connessioni tra l'area oggetto della lottizzazione e il complesso sistema urbano del capoluogo costiero. Così come sarà necessario approfondire il design dell'elemento *“torre”*, che appare eccessivamente compatto soprattutto verso il fronte mare, e che comunque dovrà essere studiato in rapporto a tutti i punti di vista.

Si rappresenta che il presente parere non solleva dalla successiva richiesta dei pareri/autorizzazioni di competenza di questa Soprintendenza, ai sensi della più ampia legislazione vigente ed ai sensi e secondo le procedure di cui alla Parte II e III del D. Lgs. 42/2004. In particolare in sede di approvazione della Variante urbanistica, che andrà a precisare con esattezza l'area di atterraggio dei diritti edificatori, e in quella di Autorizzazione paesaggistica, che andrà a precisare tipologie edilizie, materiali, sistemazioni del lotto, ecc. (ritenute compatibili con il contesto paesaggistico di riferimento), questo Ufficio di riserva di dettare ulteriori indirizzi e prescrizioni. Restano, altresì, fermi gli obblighi di legge a tutela delle preesistenze antropiche e archeologiche diffuse sul territorio. In particolare dovranno essere sottoposti a richiesta di autorizzazione o parere tutte le opere ricadenti in zone di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004.



Per quanto concerne la tutela archeologica, inoltre, si richiama al puntuale rispetto della normativa di “verifica preventiva dell’interesse archeologico” secondo la procedura di cui all’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 che riguarda tutti i lavori pubblici o di interesse pubblico e dispone che “*Ai fini dell’applicazione dell’articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all’applicazione delle disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell’approvazione, copia del progetto di fattibilità dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all’esito delle ricognizioni volte all’osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia.*” Pertanto, ogni singolo intervento che comprenda scavi o alterazioni dei livelli del terreno dovrà essere sottoposto a valutazione da parte della scrivente Soprintendenza. La relazione archeologica preventiva (VPIA) sarà redatta da archeologi abilitati e valutata dallo scrivente Ufficio, che provvederà, in base al grado di rischio archeologico emerso connesso al singolo intervento, a dettare le prescrizioni del caso, a richiedere l’esecuzione di saggi o di scavi stratigrafici preventivi, l’assistenza archeologica in corso d’opera e -se la situazione emersa lo richiede- eventuali varianti alla progettazione.

Si invita inoltre al puntuale rispetto del disposto dell’art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii. riguardo i rinvenimenti fortuiti di manufatti di interesse archeologico.

I FUNZIONARI COMPETENTI

ARCH. ROBERTO ORSATTI
roberto.orsatti@beniculturali.it

DOTT.SSA ANNA DIONISIO
anna.dionisio@beniculturali.it

RO/AD

il Direttore
Cristina Collettini

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*